

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1918)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3457)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1962*

**Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di  
acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori

delle imposte dirette del comune secondo le norme in vigore per le imposte dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarli dagli Uffici dell'ente.

Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.